

CREA – Registro Ufficiale N. 0049752 del 04/06/2024 – I

Delibera n. 24/2024 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 30-05-2024 (Verbale n. 3/2024)

Approvazione dell'Accordo conciliativo relativo al compenso a titolo di equo premio ex art. 64, co. IV°, D.Lgs. n. 30/2005 per le varietà Aida, Bohème e Falstaff al costituutore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2013 n. 124";
- VISTO** lo Statuto del CREA approvato con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 0007439 del 9 gennaio 2024;
- VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC) adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 0057774 del 19 giugno 2023 con cui il Prof. Alberto Cavazzini è nominato Direttore della Direzione Tecnico Scientifica del CREA per la durata di tre anni, a decorrere dal 15 settembre 2023, come da Contratto individuale firmato tra le parti;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 26 marzo 2024, con cui il Prof. Andrea Rocchi è nominato Presidente del CREA per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, avvenuto il giorno 11 aprile 2024;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0141328 del 25 marzo 2024 con cui è nominato il Consiglio di Amministrazione del CREA composto dal Prof. Andrea Rocchi - Presidente, Dott. Giancarlo Righini e Dott. Alessandro Monteleone, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, avvenuto il giorno 11 aprile 2024;
- VISTA** la Delibera CdA n. 1-2024 Avvio delle procedure per l'individuazione del Direttore Generale e nomina del sostituto del Direttore Generale, con la quale la Dott.ssa Laura Proietti è stata nominata Direttore Generale in qualità di sostituto facente funzioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 0032241 del 12 aprile 2024 di incarico di Direttore Generale facente funzioni conferito alla Dott.ssa Laura Proietti, avente decorrenza dalla medesima data;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 0032814 del 15 aprile 2024 con cui la Dott.ssa Marina Natalini viene nominata Segretaria verbalizzante del Consiglio di Amministrazione e la Dott.ssa Mara Sarlatto sua sostituta, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, avvenuto il giorno 11 aprile 2024;
- CONSIDERATO** che con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, il sig. ha chiesto di accertare e dichiarare dovuto l'equo premio per la riconosciuta costituzione di n. 6 varietà di pero denominate CARMEN, NORMA, TURANDOT, AIDA, BOHEME E FALSTAFF, protette da

privativa vegetale comunitaria e sfruttate commercialmente attraverso la concessione delle licenze, da quantificarsi in corso di causa, anche all'esito di CTU, sulla base degli introiti delle fatture elencate nell'atto, da integrarsi con gli introiti percepiti dall'Amministrazione convenuta successivamente al 2013, dedotte le spese sostenute per l'ottenimento ed il mantenimento delle protezioni, nella percentuale del 30% dell'imponibile o in base agli altri criteri stabiliti dall'art. 64 del C.P.I. o, in subordine anche in via equitativa;

- VISTA** la sentenza n. dal Tribunale di Roma, Sezione XVII civile – Sezione Impresa, che ha accertato e dichiarato il diritto del sig., ex dipendente del CREA in quiescenza e quale costituente delle varietà Carmen, Norma e Turandot, al compenso ex art. 23 R.D. n. 1127/1939, liquidato in € 20.000,00 (ventimila/00);
- VISTO** che con lo stesso provvedimento, inoltre, il Tribunale ha accertato e dichiarato il diritto di, quale costituente delle varietà Aida, Bohème e Falstaff, al compenso ex art. 64 D.Lgs. n. 30/2005 nei confronti del CREA, demandando ad un Collegio di Arbitratori la determinazione dell'ammontare ex art. 64, co. IV, D.Lgs. n. 30/2005, solo in mancanza di accordo tra le parti;
- VISTA** la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma che ha rigettato l'impugnazione proposta dal CREA ed ha accolto l'appello incidentale proposto da, con condanna del CREA al pagamento della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di equo premio ai sensi dell'art. 23, co. 2 l.i. per le varietà di pero Norma, Carmen e Turandot, e al pagamento delle spese legali, del primo e secondo grado di giudizio, in capo all'Ente;
- TENUTO CONTO** che per le varietà Aida, Bohème e Falstaff la sentenza di appello ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure, che ha demandato, in mancanza di accordo tra le parti, ad un Collegio di Arbitratori, ex art. 64, co. IV, D.Lgs. n. 30/2005 la determinazione del *quantum* spettante a
- VISTA** la nota prot..... con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità che la sentenza emessa dalla Corte d'Appello;
- CONSIDERATO** che il CREA ha eseguito la sentenza relativamente al capo che ha stabilito il pagamento in favore del di € 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di equo premio ai sensi dell'art. 23, co. 2 l.i. per le varietà di pero Norma, Carmen e Turandot, e al pagamento delle spese legali, del primo e secondo grado di giudizio, in capo all'Ente;
- VISTA** la nota prot. inviata dal difensore di che ha comunicato la disponibilità ad addivenire alla stipula di un Accordo, al fine di evitare l'inutile ricorso al Collegio degli Arbitratori, per la liquidazione dell'equo premio già, tra l'altro quantificato dal CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio;
- TENUTO CONTO** della nota prot. dell'Ufficio Trasferimento tecnologico con cui è stata comunicata che la Commissione Brevetti del CREA ha verificato la correttezza degli importi dovuti a titolo di equo premio ai costitutori della varietà Falstaff e che l'erogazione pro quota al è stata sospesa in considerazione della pendenza del giudizio, accantonando le somme eventualmente dovute in bilancio;
- VISTA** la nota prot. n. del CREA all'Avvocatura Generale dello Stato con cui è stata inviata la Bozza di Accordo con la contestuale richiesta di parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, R.D. N. 1611 del 1939;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. l'Avvocatura Generale dello Stato ha rilasciato parere favorevole sullo schema di Atto di transazione trasmesso, precisando che *“la determinazione della somma secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento brevetti e privative del CREA, approvato con delibera del CdA n. 6 del 2019, appare ragionevole anche perché conforme al criterio che, presumibilmente, potrebbe adottare il Collegio degli arbitratori”*;
- TENUTO CONTO** che i *quantum debeatur* per la sola varietà Falstaff è stato verificato nel corso del giudizio di primo grado dal CTU nominato dal Giudice e coincide con il conteggio inviato dal Centro

di ricerca di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura con nota prot. n. nonché verificato dalla Commissione brevetti del CREA;

CONSIDERATO che le varietà Aida e Bohème sono state utilizzate per soli scopi scientifici e l'unica ad aver prodotto royalties è la varietà Falstaff che ha incassato dal 2014 al 2018 € 100.929,60 (centomilanovecentoventinove/60) il cui 50% pari ad € 50.464,80 (cinquantamilaquattrocentosessantaquattro/80) va suddiviso tra i quattro costitutori ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento brevetti;

TENUTO CONTO che l'entità del premio spettante al per la varietà Falstaff la cui privativa è stata concessa al n. EU 47553 dell'11.09.2017 è pari al 35% ovvero € 17.662,68(diciassettemilaseicentosessantadue/68) da erogare *una tantum*;

RITENUTO di condividere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso con nota prot. n. al fine di rinunciare al ricorso al Collegio di Arbitratori per la quantificazione dell'equo premio spettante al, poiché dispendioso e superfluo, stante l'entità dell'equo premio che non sarebbe, tra l'altro, adeguato a coprire le spese di tre arbitri;

VALUTATA pertanto l'opportunità di sottoscrivere l'Atto di transazione che prevede, il versamento dell'importo di € 17.662,68 (diciassettemilaseicentosessantadue/68) a titolo di equo premio per Falstaff e la rinuncia da parte del di non avere più nulla a pretendere in relazione alla predetta varietà, nonché a qualunque ulteriore pretesa in relazione all'equo premio per le varietà Aida e Bohème;

RITENUTA la sottoscrizione dell'Atto di transazione con il sig. conforme ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;

PRESO ATTO di quanto approvato all'unanimità, seduta stante, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del CREA del 30.05.2024;

DELIBERA

1. È approvato, ai fini della sottoscrizione da parte del legale rappresentante, l'allegato Atto di transazione con il sig., che costituisce parte integrante della presente Delibera.
2. È demandato agli Uffici dell'Ente il compimento di ogni successiva attività amministrativa necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento amministrativo.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi